



ItaliaOggi

Homepage > Diritto e fisco > Giustizia

## Riforma della giustizia, arrivano le pagelle per i magistrati

Giudici e pubblici ministeri verranno valutati su laboriosità, diligenza, impegno. E perfino sulla capacità, compresa quella di organizzare il proprio lavoro

di **Dario Ferrara** 01/12/2024 | Aggiornato il 02/12/2024



Arrivano le pagelle per i magistrati

Anche le toghe saranno giudicate. Arrivano le pagelle per i magistrati previste dalla riforma Cartabia: giudici e pubblici ministeri verranno valutati su laboriosità, diligenza, impegno e perfino sulla capacità, compresa quella di organizzare il proprio lavoro. E ciò in base a un **sistema di valutazione costruito dallo stesso Consiglio superiore della magistratura** in base alle indicazioni del decreto legislativo del 28/3/2024, n. 44, il provvedimento attuativo della legge delega del 17/6/2022, n. 71: la circolare che introduce «i **criteri oggettivi e meritocratici**» prescritti dalla legge è stata approvata a maggioranza, con un'astensione, dal plenum del Csm.

Il metodo di giudizio combina **parametri statistici di quantità e di qualità**, attenuando il rapporto gerarchico fra la toga e il capo dell'ufficio. E nella valutazione delle capacità di giudici e pubblici ministeri la «grave anomalia» nello svolgimento delle funzioni si configura anche se il tasso di annullamento o di semplice riforma dei rispettivi provvedimenti è superiore a due terzi. Il tutto mantenendo in pieno

**l'indipendenza di giudizio** dell'organo di autogoverno della magistratura, mentre la riforma della giustizia è una pietra miliare del Pnrr.

---

### **I requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio**

Cominciamo dai prerequisiti: **indipendenza, imparzialità ed equilibrio** costituiscono “condizioni imprescindibili” per la valutazione positiva di professionalità. L'equilibrio, in particolare, consiste nell'esercizio delle funzioni “con **sensu della misura e moderazione**”, non determinato da “orientamenti ideologici, politici e religiosi” della toga e “ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati”. Rispetto all'ipotesi precedente, spiegano i consiglieri di Unicost, la formulazione della norma restituisce al Consiglio superiore della magistratura piena discrezionalità nella valutazione di eventuali rilevanti condotte extra funzionali delle toghe, senza che Palazzo Bachelet sia vincolato dalle recenti sentenze in materia del giudice amministrativo sulla condotta delle toghe al di fuori del lavoro: il tutto in un momento in cui, anche per la recrudescenza dello scontro con la politica, la vita personale dei magistrati finisce spesso sotto i riflettori.

### **Le gravi anomalie ai fini del parametro della capacità**

Il parametro della capacità, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere “**positivo**”, “**carente**”, “**gravemente carente**”. E sul giudizio pesano eventuali “gravi anomalie” nello svolgimento delle funzioni, che possono essere di due tipi.

La prima ipotesi si configura **se il provvedimento del magistrato è riformato o rigettato per abnormità o altri vizi molto rilevanti**. Spetta sempre e solo al Consiglio superiore valutare se l'annullamento sia soltanto episodico e dunque non affetto da “gravità”. E il giudizio deve essere fondato sulla particolare rilevanza delle ragioni sottese al rigetto, alla riforma o all'annullamento: sulla valutazione pesa la circostanza che il provvedimento sia definitivo o meno, laddove è evidente che risulta molto più significativo l'esito negativo che dipende dalla pronuncia di un giudice di ultima istanza.

Molto delicata, in particolare, è la valutazione sul punto delle toghe con funzione requirente: la sussistenza delle gravi anomalie deve essere verificata **in base al contenuto del provvedimento emesso dal giudice** che segue in via diretta alla richiesta ad hoc formulata dal pubblico ministero; deve invece essere escluso un vaglio generalizzato sull'esito delle azioni penali esercitate dal pm: si tratta di un risultato che nel rito ordinario è comunque legato agli sviluppi imprevedibili del dibattimento perché l'istruttoria potrebbe restituire un quadro probatorio anche molto difforme da quello acquisito e conoscibile nella fase delle indagini preliminari. E dopo il rigetto diretto della richiesta formulata dal pubblico ministero deve essere valutato in modo opportuno anche l'esito del gravame proposto dalla pubblica accusa.

### **Il tasso di annullamento, rigetto o riforma superiore ai due terzi**

La seconda ipotesi di grave anomalia sussiste quando, rispetto al complesso degli affari trattati dal magistrato, **il tasso di annullamento, di rigetto o di semplice riforma dei provvedimenti è superiore a due terzi**.

Ha fatto discutere la scelta di fissare così in alto la soglia di criticità: non sono mancate accuse di corporativismo. Attenzione, però: il tema della grave anomalia statistica è declinato con riferimento al carattere significativo delle riforme o degli annullamenti rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato. E la precisazione è molto importante perché riguarda in realtà la garanzia dell'indipendenza del magistrato nell'interpretazione delle norme di diritto.

Bisogna considerare che sussistono **riforme “fisiologiche” dei provvedimenti**: nel penale vi rientrano la diversa determinazione della pena, la concessione di un’attenuante o il diverso bilanciamento delle circostanze, nel civile il differente riparto delle spese di lite o la modifica del diritto di visita ai figli nelle cause di separazione. E può pesare anche il fatto che il magistrato segua uno invece che un altro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ad esempio sulla natura degli interessi successivi alla domanda giudiziale.

**L’incidenza statistica non sarà comunque valutata in modo acritico ma ponderata in concreto**: bisogna considerare, insomma, se il numero rilevante di rigetti, riforme o annullamenti dipenda da cause non imputabili all’eventuale mancanza di capacità del magistrato; pensiamo ad esempio all’ipotesi in cui sono intervenute innovazioni legislative o anche a quando la Cassazione introduce principi di diritto innovativi nella giurisprudenza di legittimità.

Servono allora **rilevazioni statistiche anche comparate** con i magistrati dell’ufficio destinati a funzioni analoghe rispetto quello in valutazione, che potrebbero evidenziare un intervenuto superamento eventualmente anche a livello locale di pregresse linee interpretative adottate dagli organi giudicanti deputati al vaglio delle richieste o delle decisioni di cui si dovrà valutare il successivo “esito”.

Resta sempre possibile **la verifica individuale delle modalità di esercizio della giurisdizione nella fase decisoria**: il giudizio positivo sulla capacità richiede sia l’assenza di gravi anomalie, nelle due ipotesi, sia che siano assenti “significative criticità in ordine all’esito, delle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all’adozione di misure cautelari”. Sarà tuttavia il dirigente dell’ufficio sul punto a poter segnalare situazioni che, pur non raggiungendo la soglia della grave anomalia, per la loro “significativa criticità” meritano **un più attento esame da parte del Consiglio superiore**, garantendo sempre il contraddittorio con il magistrato interessato.

### **Indice di smaltimento e di ricambio**

Rispetto alle pagelle l’organo di autogoverno della magistratura sceglie una via mediana: attribuire al solo dirigente il giudizio sulle capacità di lavoro, sottolinea Unicost, avrebbe enfatizzato il rapporto gerarchico fra il capo e i magistrati dell’ufficio, mentre affidandosi ai meri dati statistici la valutazione sarebbe soltanto quantitativa. **Il giudizio positivo va articolato nelle tre diverse valutazioni di “discreto”, “buono”, “ottimo”**. E sono individuati da una parte alcuni parametri di quantità e, ove possibile, di qualità che consentono ad esempio di ottenere il massimo dei voti a prescindere dal giudizio del dirigente e dall’altra clausole di salvaguardia che prevedono il coinvolgimento del capo dell’ufficio consentendo al magistrato di ottenere il giudizio di “ottimo” in deroga ai parametri, valorizzando le situazioni soggettive e oggettive.

Ciascuna toga sarà giudicata ad esempio **in base all’indice di smaltimento e a quello di ricambio**: l’uno è costituito dal numero di definizioni degli affari rispetto alla somma di pendenze iniziali e sopravvenienze, l’altro dal numero di definizioni rispetto agli affari sopravvenuti.

Le regole sulle pagelle si applicheranno soltanto **alle valutazioni per le quali l’intero quadriennio decorre dopo l’approvazione della delibera**. E in ogni caso tutte le previsioni saranno effettivamente operative soltanto quando, per tutti i magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, saranno resi disponibili gli applicativi ministeriali che consentiranno l’estrazione del dato specifico. Anche la semplice produzione a campione degli atti relativi agli “esiti” degli affari trattati dal magistrato dovrà essere ancorata a **criteri oggettivi necessariamente modulati** sulla base di rilevazioni statistiche complessive e omogenee per ciascuna funzione.

*Riproduzione riservata*

